

Sentenza del 22/02/2024 n. 1273 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio Sezione/Collegio 11

Intitolazione:

Agevolazioni ed Esenzioni - Scioglimento del matrimonio - Accordi di separazione con negoziazione assistita - Cessione di quota di immobile a figlia minore al fine di dirimere la crisi coniugale sotto il profilo patrimoniale - Richiamo nella sentenza civile degli accordi - Esenzione ex [art. 19 L 74/1987](#) - Compete.

Massima:

Compete l'esenzione, ex [art. 19 L. 74/1987](#), per l'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa, in relazione a tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel caso specifico per la cessione di quota di immobile in favore della figlia minore, ove nella sentenza civile si dia espressamente atto che la cessione avviene, in esecuzione dell'accordo di separazione con negoziazione assistita, proprio al fine di dirimere la crisi coniugale sotto il profilo patrimoniale. (G.T.).

Riferimenti normativi: [art. 19 L. 74/1987](#).

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 3074/21.

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il notaio C. M. C. proponeva ricorso per contestare l'avviso di liquidazione dell'imposta con irrogazione delle sanzioni n.1806401****, emesso in relazione all'atto di cessione della quota di proprietà dell'immobile (rogato in esecuzione dell'accordo di separazione con negoziazione assistita del 25.6.2012) con il quale è stato preteso dal contribuente il recupero delle imposte di bollo, ipotecaria e catastale per complessivi € 1.310,00.

La ricorrente contestava nel merito che, in applicazione di un consolidato orientamento della Corte di Cassazione sulla scorta dell'[art.19 della legge n.74/1987](#), gli atti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo e di registro.

L'Agenzia delle entrate si costituiva eccependo che il diritto all'esenzione degli atti consegue unicamente nel caso in cui siano indicate la funzionalità e l'indispensabilità rispetto alla risoluzione della crisi coniugale e che siccome nel caso la crisi non era stata composta, essendo giunti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, tale diritto non ricorreva.

La Commissione accoglieva il ricorso, condannando l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio che liquidava in € 300,00, oltre oneri di legge.

Motivo di appello

Violazione e falsa interpretazione dell'[art. 19 della Legge 74/1987](#) sugli accordi di negoziazione assistita - omessa pronuncia.

Secondo l'appellante i giudici nella loro decisione hanno omesso di pronunciarsi su un punto fondamentale della controversia, ossia sul fatto che nell'accordo in negoziazione assistita sia necessario indicare espressamente che il trasferimento dell'immobile sia funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, affinché si possa usufruire dell'agevolazione fiscale prevista dall'[art. 19 L 74/1987](#). Chiede quindi di riformare la sentenza emessa dai giudici di prime cure e di condannare la contribuente al pagamento delle spese di giudizio di primo e di secondo grado, ai sensi dell'[art. 15 comma 2-septies del D.Lgs. 546/92](#), considerando la maggiorazione del 50%.

Nelle controdeduzioni la contribuente resiste chiedendo di confermare integralmente la sentenza indicata in epigrafe e, per l'effetto, di annullare l'avviso di liquidazione n. 1806401****, con la condanna della controparte al pagamento di diritti, spese ed onorari del doppio grado di giudizio, con gli interessi ex lege.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato.

L'Agenzia sostiene che "la prassi (circ. 27/e del 21.06.2012) chiarisce esplicitamente che " l'esenzione fiscale prevista dall'[articolo 19 della legge n. 74 del 1987](#) deve ritenersi applicabile anche alle disposizioni patrimoniali in favore dei figli disposte in accordi di separazione e di divorzio a condizione che il testo dell'accordo omologato dal tribunale, al fine di garantire la certezza del diritto, preveda esplicitamente che l'accordo patrimoniale a beneficio dei figli, contenuto nello stesso, sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale". Su tale punto, che rappresenta il motivo per il quale è stato emesso l'avviso di liquidazione, i giudici non si sono espressi".

La critica è destituita di fondamento e nella fattispecie non si riscontra alcuna omissione di pronuncia.

In primo luogo, infatti, va rilevato che nella sentenza n. 1063/2018 del Tribunale di Latina che ha sancito il divorzio dei coniugi, contrariamente a quanto dedotto dall'Ufficio, vengono richiamati gli accordi menzionati nel ricorso introduttivo del giudizio e si dà espressamente atto della cessione di quota in favore della minorenni, proprio al fine di dirimere la crisi coniugale sotto il profilo patrimoniale.

In secondo luogo, questo aspetto viene evidenziato espressamente anche nella sentenza impugnata, che osserva: "Ciò che rileva, semmai, è l'indagine sulla causa dell'atto sottoscritto dalle parti, che consente di verificare il collegamento funzionale tra una decisione (quella di sciogliere il rapporto coniugale) e l'altra (la regolazione degli accordi patrimoniali). Gli arresti giurisprudenziali in materia sopra richiamati confermano tale interpretazione, tenuto conto che ciò che hanno valorizzato i giudici di legittimità è, sempre, la verifica del collegamento tra i due atti, utile, si aggiunge ora, a verificare altresì che non vi sia stata alcuna elusione. Ciò che si è verificato nel caso che ci occupa, laddove l'odierna ricorrente dà atto del trasferimento della cessione di quota in favore della figlia minorenni, proprio al fine di dirimere la crisi coniugale sotto il profilo patrimoniale, che rappresenta un indubbio aspetto rilevante nell'ambito di qualsiasi separazione. L'allegazione della sentenza n.1063 del 19.4.2018 dimostra che le condizioni patrimoniali indicate nel decreto di omologa richiamato espressamente, tra cui l'atto di cessione oggetto di contestazione, rientra nell'ambito degli accordi tra i coniugi".

Va quindi confermato che nel caso in esame risultano rispettate le condizioni di legge per fruire dell'esenzione.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sez. 11

visti gli artt. 52 e ss. [D.Lgs.546/1992](#)

- rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 1.200,00 oltre accessori di legge.